



Classifica 2022 province italiane Numero abitazioni ristrutturate

Roma	231.423	Brescia	52.121
Milano	165.293	Firenze	48.229
Torino	112.591	Bologna	41.644
Napoli	101.531	Bergamo	41.305
Genova	58.673	Venezia	39.472

Osservatorio competitività province
ANGAISA/CRESME – Report 2022

L'appunto

“La direzione e gli obiettivi indicati dalla direttiva europea per un grande piano di riqualificazione energetica degli edifici sono condivisibili. Ma è necessario individuare strumenti e fondi che consentano di adattare le previsioni alla realtà italiana. La transizione ecologica non è sostenibile se fatta solo sulle spalle dei cittadini?”.

Federica Brancaccio
Presidente ANCE



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

Caldaje, impianti solari, immobili residenziali La rivoluzione green approvata dal Parlamento UE

Con l'approvazione, da parte del Parlamento europeo – martedì 14 marzo - del [progetto di direttiva “case green” \(EPBD – Energy Performance of Buildings Directive\)](#), fa un altro importante passo avanti un programma di efficientamento energetico che potremmo definire epocale. Salvo modifiche e correzioni che potrebbero intervenire nelle fasi successive dell'iter, che porterà all'approvazione del testo definitivo e che coinvolgeranno il Consiglio e la Commissione UE (il via libera potrebbe arrivare entro il mese

di giugno) gli edifici residenziali esistenti dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 2030 e la D entro il 2033. Il testo approvato prevede che ogni Paese membro presenti un piano nazionale per la riqualificazione, individuando come obiettivo

prioritario il 15% degli edifici più energivori; per quanto riguarda l'Italia, si tratta di 1,8 milioni di case che verrebbero collocate in classe G, a seguito di una sostanziale riclassificazione dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, con una classe A che riguarderebbe esclusivamente gli edifici a zero emissioni. Diverse le scadenze previste per gli immobili non residenziali: classe E a partire dal 2027 e D dal 2030. Le uniche deroghe attualmente prese in considerazione riguardano gli edifici protetti di particolare pregio storico ed architettonico, i luoghi di culto, gli edifici temporanei, le seconde case utilizzate per meno di quattro mesi l'anno, gli immobili autonomi con una superficie inferiore ai 50 mq. È stata inoltre prevista una deroga più ampia, legata a ragioni di

“fattibilità tecnica ed economica”. Questa clausola consentirebbe di prevedere eccezioni per un massimo del 22% del totale degli immobili (in Italia, 2,6 milioni di edifici), a valere non oltre il 2037 e comunque legate a una specifica richiesta alla Commissione da parte dei Paesi membri. L'installazione di impianti solari sarà obbligatoria (purché non sia tecnicamente idonea e funzionalmente fattibile), a partire dal recepimento della direttiva, in tutti i nuovi edifici pubblici e nei nuovi edifici non residenziali.

Entro il 31 dicembre 2026 a questo obbligo dovranno adeguarsi anche gli edifici pubblici e gli edifici non residenziali esistenti e, dal 31 dicembre 2032, tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti. Estremamente significative anche le misure che

riguardano l'utilizzo delle caldaie a gas. Al più tardi a partire dal gennaio 2024 gli Stati membri non potranno più prevedere incentivi per l'installazione di caldaie individuali che usano combustibili fossili. Inoltre, a partire dal recepimento della direttiva nei singoli Stati, sia per i nuovi edifici che per quelli esistenti in fase di ristrutturazione sarà operativo il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento a combustibili fossili (non sono considerati impianti di riscaldamento a combustibili fossili i sistemi di riscaldamento ibridi e le caldaie certificate per funzionare con combustibili rinnovabili). Una volta che la direttiva sarà entrata in vigore, i Paesi UE avranno due anni di tempo a disposizione per recepirla, attraverso ap-

segue a pag.2



continua da pag.1

positive norme e disposizioni attuative. Sarà centrale il “nodo” del sostegno finanziario che dovrà accompagnare un programma di efficientamento energetico così vasto e ambizioso. A questo proposito, la direttiva EPBD ipotizza la creazione di un Energy performance renovation fund europeo, in grado di sostenere adeguatamente le nuove misure e i piani di investimento sotesi. Con un’attenzione particolare da riservare

prioritariamente, per quanto riguarda gli incentivi fiscali, “alle famiglie vulnerabili e a basso reddito”.

A prescindere dalle effettive possibilità di introdurre, rispetto al testo attuale, nuove modifiche e qualche soluzione di compromesso, gli scenari disegnati dalla direttiva propongono nuove prospettive di crescita (non solo per quanto riguarda le opportunità di business) di straordinaria rilevanza per l’intero comparto impiantistico e per

tutti gli operatori del settore. In un contesto nel quale sarà fondamentale, più che mai, dare priorità a competenze e servizi, per essere in grado di rispondere adeguatamente alle richieste e sollecitazioni di un mercato “evoluto”, che premierà le aziende più strutturate e attente alle reali necessità della clientela privata e professionale.

*Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi*

Diritto & Impresa

Ambiente. Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per il 2023.

Si informa che, sulla [Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2023, n. 59](#), è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2023, che ha approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023 (MUD). Il nuovo modello, che sostituisce integralmente quello precedentemente in vigore ed allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021, dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con proprio comunicato, ha evidenziato che, in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD deve considerarsi fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto. Ne discende, pertanto, che la scadenza della presentazione è, per quest’anno, fissata al giorno 8 luglio 2023.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2023 è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Per maggiori informazioni vedi: <https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/711/>

[pubblicato-il-dpcm-che-stabilisce-il-nuovo-mud-la-scadenza-e-l-8-luglio-2023](#)

Commercio. Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di gennaio 2023, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

- La variazione annuale gennaio 2022 gennaio 2023 è pari a 9,8 (75% = 7,35).
- La variazione biennale gennaio 2021 gennaio 2023 è pari a 15,0 (75% = 11,25).

Fisco. Fattura elettronica e corrispettivi telematici. Trasmissione tardiva. Adempimento spontaneo.

I soggetti passivi che hanno emesso fatture elettroniche o che hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione previsto rispettivamente dall’art. 21, co. 4, DPR n. 633/72 e dall’art. 2, co. 6-ter, D.lgs. n. 127/2015, riceveranno dall’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale sarà contenuto l’invito a verificare le possibili irregolarità, fornendo, nel caso, i chiarimenti necessari a motivare il ritardo. Con il provvedimento in esame sono state definite le modalità con cui verranno messe a disposizione tali informazioni. L’Agenzia delle Entrate trasmetterà, al domicilio digitale dei singoli contribuenti interessati, una comunicazione che segnala l’anomalia, invitandoli ad accedere all’area riservata del portale dell’Agenzia per consultare i dettagli degli invii tardivi all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Tali dettagli sono disponibili anche in un elenco in formato Excel per

consentire un riscontro più agevole delle informazioni.

In particolare, i soggetti passivi potranno trovare l’elenco delle fatture emesse tardivamente, contenente: il tipo del documento; il numero; la data del documento; la data di trasmissione; l’identificativo SdI del file.

L’elenco dei corrispettivi giornalieri trasmessi oltre i termini conterrà, invece: il numero degli invii tardivi; l’ID Invio; la matricola del dispositivo; la data di rilevazione; la data di trasmissione.

Il contribuente potrà chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate le eventuali circostanze atte a giustificare il ritardo nella trasmissione. Se il contribuente ritiene che l’anomalia segnalata sia corretta può regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla Legge n. 197/2022 (cd. “Tregua fiscale”), versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo o versando, entro la stessa data, un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale. In alternativa, lo stesso può regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione. Tale comportamento potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liqui-

dazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (art. 36-bis, DPR n. 600/1973 e 54-bis, DPR n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter, DPR n. 600/1973). Per tutti i dettagli vedi il [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2023](#).

Fisco. VIES. Necessario per la non imponibilità della cessione INTRA UE.

Si ricorda che il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambio automatico di informazioni fra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri UE, istituito ai sensi dell'art. 22 del reg. CE 7.10.2003 n. 1798 (ora confluito nell'art. 17 par. 1 lett. a) del reg. UE 904/2010), e consente:

- alle Amministrazioni finanziarie il monitoraggio delle operazioni intra-UE e dei soggetti che le eseguono;
- agli operatori di verificare il numero identificativo IVA delle controparti comunitarie.

I soggetti che effettuano scambi commerciali in ambito comunitario sono tenuti a richiedere l'attribuzione di un codice IVA alle amministrazioni nazionali e l'inserimento di tale codice nella banca dati VIES. Nella recente Risposta n. 230/2023, l'Agenzia delle Entrate ha preso in esame una fattispecie che riguarda questi aspetti. Una società italiana che effettua cessioni di beni nei confronti di soggetti ubicati in diversi Stati membri dell'Ue è attiva nel settore del packaging flessibile e produce buste per alimenti. Opera nel mercato attraverso un sito web, che permette ai clienti di configurare online i prodotti e di concludere l'ordine direttamente dal sito. Vende anche a clienti di altri Paesi Ue. La fornitura è realizzata con trasporto a cura dell'istante che si avvale principalmente di corrieri. Secondo la società l'attività descritta è qualificabile come commercio elettronico indiretto, in cui la transazione commerciale avviene in via telematica mentre la consegna fisica della merce segue i canali tradizionali. Nel 2022, durante l'inserimento dell'ordine nella procedura online, alcuni dei suoi clienti comunitari hanno indicato una partita Iva non presente nel Vies. Si tratta, quindi, di operatori comunitari non iscritti a tale banca dati. La società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se le vendite concluse nei confronti di tali soggetti siano da considerare non imponibili (art. 41, primo comma, lettera b,) D.L. n. 331/1993) oppure da assoggettare a IVA in Italia. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato il quadro normativo che defini-

sce le condizioni di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, ha sostenuto che se l'acquirente, come nel caso in esame, non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati Vies al momento della cessione, l'operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità. Di conseguenza l'operazione è sottoposta a imposta in Italia con applicazione dell'aliquota interna prevista in relazione alla tipologia di bene ceduto. Per le cessioni effettuate dall'istante nei confronti di clienti non Vies residenti in altri Paesi Ue il regime di non imponibilità può essere applicato anche alle "vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea ..." così come definite dall'articolo 38-bis, D.L. n. 331/1993. In particolare, sono ritenute vendite a distanza non imponibili se concernenti beni destinati a cessionari non tenuti ad applicare l'IVA sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta. In particolare, tra i suddetti soggetti, come precisato al paragrafo 3.2.5 delle Note esplicative sulle norme sull'Iva nel commercio elettronico, sono inclusi:

- i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
- i soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
- i soggetti passivi sottoposti al regime del margine per i beni d'occasione; e iv) gli enti non soggetti passivi ("gruppo dei 4").

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in base alla normativa richiamata, le vendite effettuate dall'istante a favore di clienti "non Vies" residenti in altri Paesi Ue non sono riconducibili nell'ambito delle vendite a distanza non imponibili previste dal citato art. 38-bis, D.L. n. 331/1993, a meno che tali acquirenti non rientrino nelle categorie di cessionari previste dalla disposizione menzionata (ad esempio, soggetti passivi assoggettati al regime forfettario previsto per i produttori agricoli che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva sugli intra-Ue, la cui partita IVA non risulta, per tale ragione, inserita nel Vies), circostanza non riscontrabile nell'istanza. Vedi [Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 230 del 1° marzo 2023](#).

Previdenza. INPS. Pensione anticipata "Opzione donna". Istruzioni su requisiti e decorrenza. Circolare INPS n. 25/2023.

Si rende noto che l'INPS, con la [circolare n. 25 del 6 marzo 2023](#), ha fornito le attese istruzioni in tema di pensione anticipata - c.d. Opzione donna - di cui all'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i profili relativi ai destinatari della norma, ai requisiti e alle condizioni richiesti, alla decorrenza del trattamento pensionistico e alle modalità di presentazione della domanda.

Requisiti e condizioni da soddisfare

Secondo l'attuale disciplina, possono accedere al pensionamento anticipato tutte le donne lavoratrici, dipendenti o autonome, che abbiano maturato, al 31 dicembre 2022, i 35 anni di età contributiva e i 60 anni di età anagrafica.

L'età anagrafica di accesso viene anticipata di un anno per ogni figlio, entro un massimo di due, quindi:

- 58 anni per chi ha avuto due o più figli;
- 59 anni per chi ha avuto un figlio.

La lavoratrice che intenda fare richiesta di pensione anticipata deve inoltre trovarsi in una delle situazioni previste dalla nuova disciplina:

A) deve assistere da almeno 6 mesi coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ex art. 3, cm. 3, L. 104/1992), o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.

Sul punto, nella circolare in commento viene chiarito dall'Istituto che:

- il requisito dell'assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza;
- ai fini del requisito della convivenza si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento);
- i sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi;
- riguardo allo status di persona con disabilità grave si precisa che lo stesso si acquisisce alla data dell'accertamento riportata nel verbale rilasciato dalla Commissione medica o, in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo, dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa (salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore);

segue a pag. 4

continua da pag.3

- riguardo all'assistenza a parenti entro il secondo grado è prevista l'ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l'assistenza in quanto abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

B) deve avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, che sia stata accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalità civile.

C) deve essere stata licenziata o essere dipendente di una impresa nella quale alla data del 1° gennaio 2023 risulti aperto un tavolo di crisi presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico (articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

In tale ultima ipotesi, precisa l'INPS, che:

- per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
- per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e

di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso altra attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Vale la pena ricordare che la riduzione di due anni di età anagrafica si applica alle lavoratrici di cui al punto C) di cui sopra, anche in assenza di figli.

Finestre di decorrenza del trattamento pensionistico

L'Istituto chiarisce che, in tema di decorrenza del trattamento, alla pensione anticipata deve applicarsi il principio della c.d. "finestra mobile" previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010).

Ne consegue che, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo, conseguono la pensione decorsi:

- a) 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza non può essere comunque anteriore:

- al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome, e
- al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Si tenga inoltre presente che le lavoratrici in argomento conseguono la pensione anticipata c.d. opzione donna secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Domanda di pensione

L'Istituto ha già comunicato, con il [messaggio n. 467 del 1° febbraio](#) scorso, di aver implementato il sistema di gestione delle domande per consentire la presentazione delle istanze. Nel presentare la domanda, la lavoratrice è tenuta ad allegare una serie di documenti in grado di attestare in quale delle condizioni dettate dalla norma si trova. Al paragrafo n.4 della circolare in commento, sono contenute alcune indicazioni in merito alla documentazione da presentare e i casi in cui taluni requisiti richiesti dalla legge vengano accertati d'ufficio (es. requisito della convivenza), a cui si rinvia.

FAQ. Bonus edilizi

Si chiede se un condominio possa fruire del superbonus, nella misura del 110 per cento per spese sostenute anche nel 2023, avendo:

- convocato l'assemblea straordinaria, via Pec, in data 9 novembre 2022;
- presentato la Cila in data 10 novembre 2022;
- deliberato l'approvazione degli interventi in data 30 novembre 2022.

L'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del [decreto legge 18 novembre 2022, n. 176](#) (c.d. decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto - per le spese, ammissibili al superbonus, sostenute nel corso del 2023 - la riduzione dell'aliquota di detrazione prevista per gli interventi effettuati dai soggetti cui al primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio dal 110 al 90 per cento. Ai sensi del successivo comma 2, soppresso in sede di conversione, tale disposizione non si applicava agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risultava effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ul-

teriore condizione che la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori fosse stata adottata in data antecedente al 25 novembre 2022 (e, dunque, entro il 24 novembre 2022). In materia, è intervenuta anche la legge di Bilancio per il 2023 che, al comma 894, ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto Aiuti-quater non si applicano:

- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater (e, quindi, entro il 18 novembre 2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la Cila;
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater (e, quindi, il 19 novembre 2022) ed il 24 novembre 2022, e a condizione che per tali interventi, alla data

del 25 novembre 2022, risulti presentata la Cila.

In altri termini, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023, al fine di prevedere il termine massimo entro cui va presentata la Cila, occorre distinguere a seconda che la delibera assembleare di approvazione degli interventi riconducibili al superbonus sia stata adottata:

- entro il 18 novembre 2022 (e, in tal caso, la Cila andava presentata entro il 31 dicembre 2022);
- tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022 (e, in tal caso, la Cila andava presentata entro il 25 novembre 2022).

Ne consegue che, con specifico riferimento alla fattispecie rappresentata, la possibilità di fruire del superbonus, nella misura del 110 per cento anche per il 2023, è preclusa al condominio di cui trattasi in quanto la delibera assembleare è stata adottata il 30 novembre 2022 e, quindi, oltre le date normativamente previste, a nulla rilevando la data di convocazione dell'assemblea straordinaria.

Fonte: *Norme & Tributi – Telefisco – Il Sole 24 Ore.*